

# **VideoFisco**

## **15 dicembre 2010**

**Pianificazione fiscale di fine anno;  
operazioni straordinarie e altre novità fiscali**

**Relatori: Sandro Cerato e Giovanni Saccenti**

SEGNALAZIONI E ASSISTENZA:

T. 0376.775130 - F. 0376.770151 – [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

# Legge di stabilità 2011

## Le principali novità

# Novità immobili Legge stabilità 2011

## Immobili abitativi: Iva

- Dal 2011 le cessioni di immobili abitativi da parte delle imprese di costruzione e ristrutturazione, sono imponibili Iva, se effettuate entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori (modifica art. 10, n. 8-bis, del DPR 633/72)

## Leasing immobiliare

- Responsabilità solidale utilizzatore per pagamento imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all'acquisto degli immobili da parte della società di leasing
- Registrazione dei contratti solo in caso d'uso (è eliminata quindi l'imposta dell'1%)
- Applicazione del 4% di imposte ipotecarie e catastali all'atto dell'acquisto dell'immobile strumentale da parte della società di leasing, ed imposte in misura fissa all'atto del riscatto
- Imposta sostitutiva per contratti in essere al 1° gennaio 2011, da versarsi entro 15 marzo 2011 (sia immobili abitativi sia strumentali)

# Istituti definizione: riduzione sanzioni

<b>ISTITUTO</b>	<b>Regole “vecchie”</b>	<b>Regole “nuove”</b>
Conciliazione giudiziale	1/3	2/5
Accertamento con adesione	1/4	1/3
Acquiescenza (preceduta da invito)	1/4	1/3
Definizione sanzioni	1/4	1/3
Adesione agli inviti e PVC	1/8	1/6
Acquiescenza (non preceduta da invito)	1/8	1/6
Ravvedimento entro 30 giorni omessi versamenti	1/12	1/10
Ravvedimento violazioni entro il termine della dichiarazione successiva	1/10	1/8
Ravvedimento dichiarazione omessa nei 90 giorni successivi	1/12	1/10

# Istituti definizione: riduzione sanzioni

<b>ISTITUTO</b>	<b>DECORRENZA NOVITÀ</b>
Conciliazione giudiziale	Ricorsi presentati dal 1° febbraio 2011
Ravvedimento operoso	Violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011
Altri atti definibili	Atti emessi dagli Uffici dal 1° febbraio 2011

## Altre novità

- Proroga per il 2001 della detassazione dei premi di produttività
- Proroga per il 2011 della detrazione 55% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, da ripartire in 10 anni in quote costanti
- Ampliamento accertamento parziale (art. 41-bis) del DPR 600/73 anche alle risposte ai questionari ed alle indagini finanziarie
- Credito d'imposta per spese ricerca e sviluppo sostenute nel 2011 (misura percentuale da stabilire con apposito decreto)

Novità fine anno 2010

## Contribuenti minimi – R.M. 123/E/2010

- Conferma deduzione integrale per cassa dell'acquisto di beni strumentali (compresi gli immobili)
- Immobili acquisiti dal 2010: costo indeducibile anche per i contribuenti minimi
- Perdite maturate in periodi d'imposta "minimi": riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi (o senza limiti, se maturate nei primi tre anni), a scomputo di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, anche nel caso di cessazione del regime

## Sconti e premi di fine anno: regime IVA



**CONTRATTUALE**

Non è corrispettivo → NON imponibile



**Incondizionato**



**condizionato**

Riconosciuto in fattura → evnt. nota debito

Riconosciuto successivamente → evnt. nota credito




**ACCORDO SUCCESSIVO**

Entro 1 anno → nota di credito

Oltre 1 anno → variazione solo contabile

**SCONTI SULLE VENDITE**



**SERVIZI PROMOZIONALI**



**Riduzione del prezzo  
delle cessioni**



**Fatturazione  
specifica**


**Costituiscono servizi promozionali** *(che il dettagliante deve fatturare)*

- esposizione preferenziale dei prodotti
- presidio e mantenimento dell'assortimento dei prodotti nei punti di vendita
- promozioni sulle nuove aperture (o ampliamenti di rinnovo) di punti di vendita
- inserimento di prodotti (*listing fast listing*) con l'obbligo di vincolare determinati spazi a nuovi prodotti di lancio per un periodo di tempo concordato
- le operazioni cd. volantino, cioè di volantaggio promozionale
- l'esclusiva di prodotti esposti nelle attrezzature fornite in comodato d'uso
- promo-pubblicitari
- operazioni di *co-marketing*
- cessione dati profilazione cliente

**Costituiscono sconti commerciali** *(che il fornitore può riconoscere al dettagliante con nota di credito con IVA, ovvero con lettera di accredito contabile fuori del campo IVA)*

- sconti incondizionati, quelli cioè indipendenti dal raggiungimento di uno specifico obiettivo
- sconti condizionati (di fine periodo o anno), nei quali è previsto un obiettivo di fatturato o volume di vendita
- sconti o premi di fine anno a target (per il raggiungimento di diversi obiettivi)
- sconti condizionati (a clienti che applicano sconti a favore dei consumatori)
- sconti logistici, legati a consegne a depositi centralizzati
- sconti o premi per acquisto di una combinazione di prodotti
- sconti finanziari o premi per il rispetto delle condizioni o modalità di pagamento
- sconti o premi per carico completo o acquisto a bancale
- sconti o premi per il riordino di giacenze di prodotti
- sconti riduzione prezzo per migliorare la vendibilità in stock (o in caso di mancato reso)

# OMAGGI → variabili da considerare



# OMAGGI A TERZI DI BENI ACQUISTATI

Dirette	→ Deducibili soglia € 50
IVA	→ Detraibile soglia € 25,82

→ **il limite** va considerato **unitariamente** (ES: cesto natalizio)

→ anche **alimenti** (*CM 54/E/02*)

→ rileva il **valore** o il **costo** del bene?

Cessione	Operazione <b>fuori campo IVA</b> ( <i>art.2 c.2 n.4 DPR 633/72</i> )
----------	-----------------------------------------------------------------------

# OMAGGI A TERZI DI BENI PRODOTTI

IVA

→ Detraibile (bene non individuabile all'acquisto)

**Cessione**

Operazione **imponibile**

CON emissione  
della fattura

→ **Viene operata la** rivalsa

→ **NON** viene operata la **rivalsa**

*(storno indeducibile art. 99 TUIR)*

SENZA emissione  
della fattura

→ **autofattura** omaggi

→ **Registro** degli omaggi

*Con IVA **non detratta** all'acquisto → cessione **fuori campo IVA***

# OMAGGI A DIPENDENTI DI BENI ACQUISTATI

Dirette	→ Deducibili (spese per lavoro)
IVA	→ NON Detraibile (RM 666305 del 16.10.90)

Cessione	Operazione <b>fuori campo IVA</b> ( <i>art.2 c.4 n.4 DPR 633/72</i> )
----------	-----------------------------------------------------------------------

# OMAGGI A DIPENDENTI DI BENI PRODOTTI


Dirette	→ Deducibili (spese per lavoro)
IVA	→ Detraibile (bene non individuabile all'acquisto)

<b>Cessione</b>	Operazione <b>imponibile</b>
-----------------	------------------------------

CON emissione della fattura	→ <b>Viene operata la rivalsa</b> → <b>NON</b> viene operata la <b>rivalsa</b>
SENZA emissione della fattura	→ <b>autofattura</b> → <b>Registro</b> degli omaggi

# COMPENSI AMMINISTRATORI


NATURA DEL  
REDDITO



Reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c-bis), del TUIR)




TASSAZIONE  
PER CASSA



Cassa “allargata” per compensi percepiti fino al 12 gennaio del periodo d’imposta successivo


NATURA DEL  
REDDITO



Reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) quando l’attività di amministratore rientra nell’oggetto proprio dell’arte o professione esercitata dall’amministratore (in questo caso non si applica il principio della cassa “allargata”)

# COMPENSI AMMINISTRATORI

C.M. 12.12.2001,  
N. 105/E



ESEMPI

IRAP - IVA


Il compenso di amministratore rientra nell'attività di lavoro autonomo qualora sia necessario attingere a conoscenze direttamente legate all'attività professionale. Elemento di aiuto è l'ordinamento professionale che può prevedere se l'attività di amministratore rientra nell'ambito dell'attività

Ragionieri e dottori commercialisti: in ogni caso  
Ingegnere amministratore di una società di ingegneria

La riconduzione del compenso amministratore nell'attività di lavoro autonomo assume rilevanza ai fini Irap e Iva


# COMPENSI AMMINISTRATORI

DEDUCIBILITÀ  
COMPENSO




Deroga al principio di competenza e deducibilità per cassa (art. 95, co. 5, TUIR)

PARTECIPAZIONE  
AGLI UTILI



Compenso deducibile anche se non imputato a conto economico

CASSA  
ALLARGATA



Sono deducibili i compensi pagati agli amministratori entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo

# COMPENSI AMMINISTRATORI

- **Cassazione 13.8.2010, n. 18702:** in base al “vecchio” art. 62 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2003), si *“esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone”*. Inoltre, prosegue la sentenza, **“non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali: la posizione di quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore individuale, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione”**.

# COMPENSI AMMINISTRATORI

- **R.M. n. 158 del 27 maggio 2002:** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'art. 62 comma 2 del vecchio TUIR, riguardante l'indeducibilità dei compensi per il lavoro prestato dall'imprenditore, si rivolge "*al **solo imprenditore individuale/persona fisica** e non anche all'impresa esercitata in forma collettiva*". L'Amministrazione finanziaria rileva che "*non vi è motivo per escludere la deducibilità dei compensi per il lavoro prestato dal socio a favore della società di persone, considerata la posizione di alterità soggettiva in cui si trova quest'ultima rispetto al socio stesso e che viene assolutamente a mancare, invece, nell'impresa individuale*".

# COMPENSI AMMINISTRATORI

- La tesi dell'Agencia delle Entrate, quindi, sembra presentarsi opposta a quella sostenuta dalla Corte di Cassazione. L'Amministrazione evidenzia, infatti, richiamando la precedente **RM 26 giugno 1979**, prot. 876, che il principio è **tanto più evidente** *“nel caso di una **società di capitali** che, essendo soggetto giuridicamente e tributariamente autonomo rispetto ai soci che vantano quote di partecipazione al suo capitale sociale, si trova nella condizione oggettiva di soggetto-terzo che, come tale, può richiedere prestazioni tecnico-professionali ai propri soci”*.

# COMPENSI AMMINISTRATORI

- 30 settembre 2010: la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03498, con la quale i sottosegretari al Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno ricordato che l'unica condizione posta dall'art. 95, comma 5 del TUIR alla deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori è che, essenzialmente per **finalità antielusive**, la deduzione avvenga nell'esercizio di **erogazione**. Ciò premesso, la deducibilità del compenso presuppone comunque la sua **inerenza** all'attività d'impresa ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR, da valutare **caso per caso** in relazione alla specifica fattispecie considerata.
- 4 ottobre 2010: circolare n. 13 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con cui viene **ribadito** che la **pronuncia** si basa sull'**interpretazione** dei commi 2 e 3 dell'art. 62 del TUIR nella versione **vigente** fino al **31 dicembre 2003**. Oggi, invece, la materia è disciplinata dall'art. 95, comma 5 del TUIR, che – come detto – dichiara **deducibili** per cassa i **compensi** erogati agli **amministratori**.

# RINUNCIA FINANZIAMENTI SOCI

- **Cassazione 30.6.2010, n. 15585:** sono soggetti ad imposta di registro del 3% (art. Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) gli accordi verbali di finanziamento soci, enunciati nella delibera assembleare con la quale viene deliberato il ripianamento delle perdite con la ricostituzione del capitale sociale tramite la rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti stessi

# RINUNCIA FINANZIAMENTI SOCI

- **Art. 22 DPR 131/86 (istituto dell'enunciazione)**
- (co. 1) *“se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”*
- (co. 2) *“l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione”*

# RINUNCIA FINANZIAMENTI SOCI

- Aspetti critici:
  - Si pone il dubbio se il contratto di finanziamento e il verbale di assemblea possono essere considerati atti posti in essere dalle stesse parti (condizioni richieste dal co. 1 dell'art. 22 del TUR)
  - Gli effetti giuridici del contratto di finanziamento “enunciato” cessano proprio in virtù dell'atto “enunciante”, ossia il verbale di assemblea con il quale il socio rinuncia alla restituzione delle somme concesse in prestito alla società partecipata, consentendo alla stessa di ricapitalizzarsi ed azzerare le proprie perdite

# IRAP PROFESSIONISTI

- Cassazione 16.9.2010, n. 19607: non sono soggetti ad Irap i compensi percepiti dai dottori commercialisti ed esperti contabili per l'attività di amministratore o sindaco di società di capitali (è richiamata anche la precedente sentenza n. 10594/2007)
- Motivazione: per l'espletamento delle suddette attività non occorre autonoma organizzazione

# IRAP PROFESSIONISTI

- Nella sentenza n. 19607/2010 emerge un elemento nuovo: la qualificazione reddituale di un compenso (nella fattispecie l'attrazione al reddito di lavoro autonomo dei compensi amministratore e sindaco del commercialista) non trova automatica applicazione anche ai fini Irap
- L'Irap è un'imposta reale e non personale, che non colpisce il reddito in sé considerato, ma in quanto frutto di una struttura organizzata

# REDDITOMETRO

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## IL SISTEMA

Il sintetico “puro” (ex articolo 38, comma 4, primo periodo)

*“L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base **delle spese** di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”*

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## IL SISTEMA :

Il sintetico “puro”

➤ **Vecchia versione:**

*“in base ad elementi e circostanze di fatto certi”*

Il presupposto era generico e fondamentalmente basato sulla “disponibilità” dei beni

➤ **Nuova versione:**

*“sulla base delle spese di qualsiasi genere”*

Il presupposto oggi è fondato sulla ricostruzione “inversa” del reddito prodotto sulla base di come è stata spesa la ricchezza

ANCHE E SOPRATTUTTO IN UNA PROSPETTATIVA DIFENSIVA DIVIENE FONDAMENTALE CIRCOSCRIVERE IL CONCETTO DI **“SPESA”** .

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## **IL SISTEMA:**

### **il redditometro**

*“La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale”*

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## IL REDDITOMETRO:

### GLI ELEMENTI SOSTANZIALI

- si fonderà sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva
- le spese “effettive”, quindi, non sono necessariamente (esclusivamente) influenti

#### ***Considerazioni pratiche:***

- ❖ si va verso un sostanziale percorso di utilizzo del redditometro come “studi di settore” per i privati persone fisiche
- ❖ rileveranno degli specifici indici di maggiorazione
- ❖ la vera differenza (rispetto alla versione attuale) starà nel “paniere” degli elementi che faranno il nuovo “redditometro”

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## IL REDDITOMETRO:

### GLI ELEMENTI SOSTANZIALI

**La stima poggerà su una differenziazione sulla base dell'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati in funzione**

- della composizione del nucleo familiare;
- dell'area territoriale di appartenenza.

#### **Anticipazioni:**

- coefficienti in base ai beni indice;
- coefficienti in base al tenore di vita del luogo di residenza
- coefficienti in base al nucleo familiare
- entro breve: prototipo. 833 mila contribuenti divisi in 540 mila nuclei familiari
- composizione: 100 voci divise per categorie

#### **ASPETTO CRITICO:**

nucleo familiare come “soggetto” da accertare ma non come “soggetto” fiscalmente tassabile. Apertura per una prossima riforma del sistema?

# La mappa degli indicatori

Esempio di fattori presi in considerazione per stimare le capacità di spesa

ABITAZIONI	MEZZI DI TRASPORTO	TEMPO LIBERO	ALTRE VOCI
Case di proprietà	Auto di lusso	Centri ippici	Assicurazioni
Mutui	Barche	Centri Benessere	Movimenti di capitale
Spese per l'affitto	Auto	Case d'asta	Scuole private
Bolletta dell'energia elettrica	Moto	Circoli esclusivi	Contributi previdenziali lavoratori domestici
Bolletta del gas	Aerei	Viaggi turistici	Altre informazioni presenti in anagrafe tributaria
	Camper		
	Minicar		
	Leasing / Noleggio Auto		

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## IL PRESUPPOSTO

Per il nuovo redditometro basta la non congruità nel singolo anno e lo scostamento del 20% tra reddito accertato e quello dichiarato

*“La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”*

Nel redditometro di “prima generazione”: scostamento del 25% (si abbassa la soglia quindi strumento più pericoloso)

Nel redditometro di “prima generazione” permane la regola del “doppio scostamento” con l’ulteriore questione se gli anni debbano essere consecutivi o meno ed ulteriormente anche accertabili o meno

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## IL MERITO APPLICATIVO

**Norma che appare meglio strutturata:**

**Redditometro di prima generazione:** “*reddito complessivo netto*”

**Redditometro di seconda generazione:** “*reddito complessivo*”

Il riferimento, quindi, da assumere è sempre il reddito “lordo”, sia accertabile, sia dichiarato. Risolti i problemi che derivano dal confronto fra dati non omogenei .

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## IL MERITO APPLICATIVO

Dal reddito determinato sinteticamente si deducono gli oneri deducibili. La norma prevede che dall'imposta verranno scomputate anche le detrazioni relative agli oneri sostenuti dal contribuente.

*“Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge”.*

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## LA PROVA CONTRARIA

Il contribuente potrà fornire la prova che le spese sono state sostenute anche con redditi conseguiti negli anni precedenti

*“.....salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”*

Sembra permanga la regola di un accertamento basato su di una “presunzione legale relativa”

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## LA NATURA DELLA PRESUNZIONE

**Cass. 28 luglio 2006 n. 17202**

La determinazione del reddito effettuata in base al "**redditometro**" **dispensa l'A.F. da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva**, individuati dal reddiometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere (Cass., trib., 1<sup>^</sup> luglio 2003 n. 10350; id., 19 aprile 2001 n. 5794)

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## LA NATURA DELLA PRESUNZIONE

**Cass. 7 aprile 2008 n. 8845.**

L'accertamento da redditometro dispensa l'A.F. da ulteriori prove rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva.

Si verte in ipotesi di presunzioni legali, seppure relative, e quindi vincolanti per il giudice.

Trattasi di tesi consolidata, che nel caso specifico ha giustificato il ricorso al procedimento ex art. 375 c. 2 C.p.c., in quanto il ricorso del fisco è stato ritenuto manifestamente fondato.

La giurisprudenza di legittimità sul punto è costante.

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## LA PROVA CONTRARIA

### **Redditometro di prima generazione prova contraria basata su:**

- redditi esenti
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

### **Redditometro di seconda generazione**

- redditi esenti
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
- redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta (risparmi (legittimi))
- redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## LA PROVA CONTRARIA - (alcune) CRITICITÀ

- Dicotomia fisiologica tra concetto di “reddito” e concetto di “capacità di spesa”
- Oneri di “tracciabilità” della quota risparmio in capo al contribuente (in pratica occorre ricostruire la storia finanziaria del contribuente e/o della famiglia)
- Difesa fino ad oggi impossibile nel merito, in relazione agli indici previsti nel decreto attuativo (in chiaro le note metodologiche?)
- Investimenti patrimoniali: prima rilevavano per “quinti”, ora rilevano come “spese” e quindi, potenzialmente, per intero nell’anno di sostenimento

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## IL CONTRADDITTORIO

Diventa obbligatorio l'invito al contribuente per fornire dati e notizie e il contraddittorio prima di emettere l'atto di accertamento

*“L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”*

Momenti che dovrebbero essere distinti:

- 1) Invito – questionario
- 2) Invito al contraddittorio
- 3) Eventuale accertamento

Riflessi sulla legittimità dell’accertamento dei passaggi preliminari (contraddittorio)  
Motivazione dell’atto: studi di settore docet.....

# LE NOVITÀ DEL REDDITOMETRO

## L'APPLICABILITÀ

**Il nuovo redditometro opera con le dichiarazioni relative al 2009 (Unico 2010)**

*“con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto .....*”

Questioni aperte:

- norma procedurale o sostanziale?
- può essere fruita in una prospettiva “difensiva” per gli accertamenti per gli anni pregressi?

Obbligo di comunicazione telematica operazioni di  
importo non inferiore a euro 3.000

Art. 21 D.L. 78/2010

# Generalità

- <<con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471>>.

# Obiettivi

- Come emerge dalla relazione di accompagnamento del decreto, uno degli obiettivi perseguiti dalla disposizione è di individuare «*spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico*», si ritiene che il monitoraggio riguarderà anche le transazioni commerciali (di importo pari o superiore a euro 3.000) certificate attraverso il rilascio di scontrini o ricevute fiscali, che dovranno essere documentate in modo tale da identificare il destinatario, per esempio mediante lo scontrino fiscale cosiddetto «parlante» o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cessionario o committente, oppure rilevando separatamente tali dati ai fini della trasmissione all'Agenzia delle Entrate (in considerazione della prevista possibilità di utilizzare ai fini del redditometro le informazioni sulle manifestazioni di spesa, circostanza che presuppone l'identificazione dell'acquirente).


# Tabella riassuntiva

<b>Art. 21 D.L. n. 78/2010</b> <b>Comunicazione telematica operazioni <math>\geq</math> € 3.000</b>	
<b>Concetto generale</b>	Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pari o superiori ad € 3.000
<b>Soggetti obbligati</b>	Soggetti passivi d'imposta: ➤ professionisti; ➤ imprese.
<b>Operazioni oggetto di comunicazione</b>	Operazioni rilevanti ai fini Iva e quindi le operazioni: ➤ imponibili; ➤ non imponibili; ➤ esenti.

# Questioni da risolvere

- Importo da assumere a riferimento per la determinazione del “*plafond*” di € 3.000 per il quale scatta l’obbligo di procedere alla comunicazione: dovrebbe rilevare il totale fattura o quello certificato da altro documento fiscale
- **Modalità e termini di effettuazione della comunicazione telematica delle operazioni:** la stessa **decorrenza dell’obbligo è indefinita**, anche se la relazione tecnica del decreto, imputando i primi effetti sul gettito al 2011, lascia intendere che la disposizione possa entrare in vigore il prossimo anno.

# Sanzioni



Limitazioni alla compensazione in presenza di debiti  
iscritti a ruolo

Art. 31 D.L. 78/2010

# Divieto di compensazione

Divieto di compensazione dei crediti erariali fino a concorrenza dell'importo scaduto dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali superiori a 1.500 euro

**SANZIONE:** pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori

La sanzione opera solo in presenza di somme iscritte a ruolo a titolo definitivo ed il suo ammontare non può eccedere il 50% delle somme indebitamente compensate

# Sanzione

- La sanzione è pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali a titolo definitivo
- Limiti all'applicazione delle sanzioni:
  - “**temporale**”: non può essere applicata fino a che sull'iscrizione a ruolo pesa contestazione giudiziale o amministrativa;
  - “**quantitativa**”: non può eccedere il 50% di quanto indebitamente compensato

# Esempio 1

- Credito Iva euro 10.000
- Debiti a ruolo a titolo definitivo: euro 5.000
- Compensazione credito Iva con debito Irap per euro 6.000
- Sanzione = 2.500 (50% del debito iscritto a ruolo)

## Esempio 2

- Credito Iva euro 10.000
- Debiti a ruolo a titolo definitivo: euro 5.000
- Compensazione credito Iva con debito Irap per euro 3.000
- Sanzione = 1.500 (50% di quanto indebitamente compensato, limite massimo)

# Altre disposizioni

- Entro 180 giorni dal 31.5.2010 deve essere emanato un apposito decreto attuativo per consentire il pagamento delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte
- Saranno predisposti specifici piani operativi per vigilare sull'osservanza dei descritti limiti alle compensazioni

# Conferme e futuro in materia immobiliare

- Richiami normativi
- Anagrafe immobiliare integrata
- Immobili che non risultano dichiarati in catasto
- Regolarizzazione
- Nuovi obblighi negli atti pubblici e scritture private autenticate
- Contratti di locazione: mod. 69 e mod. CDC
- Cedolare secca sugli affitti: regime opzionale
- Presupposto soggettivo
- Presupposto oggettivo
- Pagamento
- Calcoli di convenienza
- Sanzioni e Penalizzazioni
- Sanatoria

# Recesso del socio nelle Srl

- Inquadramento normativo
- Casi di recesso
- Determinazione del valore delle quote
- Massima consiglio notarile Firenze, Pistoia e Prato
- OIC 28
- Scritture contabili
- Deducibilità da parte della Società delle somme attribuite
- Riflessioni

# Trasformazione

- Inquadramento normativo
- Motivazioni
- Esame delle principali disposizioni civilistiche
- Trasformazione omogenea o eterogenea
- Trasformazione di società in ditta individuale
- Causa di “trasformazione”
- Plusvalenza
- Somme percepite dai Soci
- Adempimenti civilistici/fiscali:
  - Atto notarile e Registro Imprese
  - Dichiarazione dei redditi e studi di settore
  - Adempimenti Iva

Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco: 19 gennaio 2011

Finanziaria 2011; approfondimenti e adempimenti IVA